

RICONOSCIMENTI

Il riconoscimento è la dichiarazione volontaria di uno o di entrambi i genitori con la quale si afferma la paternità o la maternità nei confronti di un figlio; la dichiarazione di riconoscimento è un atto personalissimo, le norme del DPR 396/2000 non contemplano alcuna possibilità di procura, pertanto la relativa dichiarazione può essere resa:

- solo direttamente dall'interessato
- davanti all'Ufficiale di Stato Civile
- può essere contenuta in un testamento o in un atto pubblico

In riguardo ai tempi, il riconoscimento può avvenire:

- al momento della nascita
- successivamente alla nascita
- prima della nascita (riconoscimento del nascituro possibile dopo il concepimento)

Limiti: Il riconoscimento non può essere effettuato o, se effettuato, non produce effetti qualora:

- il figlio sia stato generato da soggetto infra-sedicenne e manchi l'autorizzazione del giudice
- il riconoscimento venga effettuato dopo il concepimento ma prima della nascita e la donna incinta non presti il consenso riguardo a quello del futuro padre
- il figlio sia infra-quattordicenne e difetti l'assenso dell'altro genitore che lo ha riconosciuto per primo e l'autorizzazione del giudice
- il figlio abbia compiuto i quattordici anni e non consenta al riconoscimento
- il figlio sia parentale e venga negata dal giudice la relativa autorizzazione
- il figlio sia soggetto alle procedure di adozione ai sensi della L n.184/1983

RICONOSCIMENTO PRIMA DELLA NASCITA

Il riconoscimento del nascituro può essere effettuato:

- dalla madre
- dalla madre insieme al padre
- dal padre solamente dopo quello della madre e con il consenso della medesima

NON può essere effettuato:

- solamente dal padre
- senza il consenso della madre

Modalità: la dichiarazione di riconoscimento si potrà rendere:

- di fronte all'Ufficiale di Stato Civile
- producendo **certificazione medica in originale che attesti lo stato di gravidanza della donna**

Finalità: garantire il rapporto di filiazione anche se il padre o la madre, dopo il parto, non possano presentarsi a rendere la dichiarazione di nascita per qualsiasi motivo.

RICONOSCIMENTO AL MOMENTO DELLA NASCITA

- Il genitore che effettua il riconoscimento deve aver compiuto 16 anni, a meno che non intervenga autorizzazione del giudice, valutate le circostanze e nell'esclusivo interesse del figlio (bisogna produrre copia del decreto che autorizza all'Ufficiale di Stato Civile)
- Il figlio assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto; il cognome del padre in caso di riconoscimento congiunto.

RICONOSCIMENTO SUCCESSIVO ALLA DENUNCIA DI NASCITA

- Se il figlio da riconoscere ha meno di 14 anni, è necessario il consenso del genitore che ha già effettuato il riconoscimento (o in mancanza sentenza del Tribunale che tiene luogo del mancato consenso). Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio
- Se c'è opposizione, il giudice può disporre l'audizione del minore che abbia 12 anni o anche di età inferiore se ha capacità di discernimento
- Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata, o riconosciuta, successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre
- Se il figlio ha compiuto 14 anni, è necessario l'assenso del medesimo